



# COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

*Regione Toscana*

\*\*\*

*Provincia di Livorno*


[www.comune.camponellba.li.it](http://www.comune.camponellba.li.it)

**AREA FINANZIARIA – TRIBUTARIA**

---

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 19.08.2015)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

P.zza Dante Alighieri, 1 – 57034 MARINA DI CAMPO (LI) - C. F. 82001510492 - P. IVA 00919910497

---

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento .....	pag. 3
” 2 - Definizione delle entrate .....	pag. 3
” 3 - Aliquote e tariffe .....	pag. 3
” 4 – Agevolazioni .....	pag. 3

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

” 5 - Forme di gestione .....	pag. 4
” 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali .....	pag. 4
” 7 - Attività di controllo delle entrate .....	pag. 5
” 8 - Rapporti con i cittadini .....	pag. 5
” 9 - Attività di accertamento delle entrate tributarie .....	pag. 5
” 10 - Contenzioso tributario .....	pag. 6
” 11 - Sanzioni tributarie .....	pag. 6
“ 11/bis – Termini Ravvedimento Operoso.....	pag. 6
” 12 – Autotutela .....	pag. 6

## TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

” 13 – Riscossione .....	pag. 7
” 14 - Differimento dei termini per i versamenti .....	pag. 7
” 15 - Rateizzazione di imposte e tasse comunali .....	pag. 7
” 16 - Abbandono del credito e limite minimo del rimborso .....	pag. 9
” 17 – Rimborsi .....	pag. 9
“ 17/bis – Misura degli interessi.....	pag. 9

## TITOLO IV NORME FINALI

” 18 - Norme finali .....	pag. 10
---------------------------	---------

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1** **Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche, disciplina in via generale le entrate tributarie comunali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

### **Articolo 2** **Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le sole entrate tributarie, con esclusione delle entrate patrimoniali, dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Articolo 3** **Aliquote e tariffe**

Le aliquote e le tariffe sono determinati con deliberazioni della Giunta /Consiglio Comunale, ai sensi del D.Lgs.267/2000 e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le tariffe precedentemente in vigore.

### **Articolo 4** **Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate tributarie comunali sono individuati dalla **Giunta** Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo

espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte della Giunta Comunale.

## TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

### **Articolo 5 Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30 - 33 del D.Lgs.267/2000;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'Articolo 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione all'Agente del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43 e sue modifiche ;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/1997, tenuto dal Ministero delle Finanze.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### **Articolo 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il servizio tributi; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

### **Articolo 7 Attività di controllo delle entrate**

Il Servizio Tributi provvede al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio deve invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti .

Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997.

## **Articolo 8**

### **Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Devono essere rese pubbliche le tariffe, aliquote, deduzioni, riduzioni, agevolazioni e le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso il Servizio Tributi vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

## **Articolo 9**

### **Attività di accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Su tutti gli atti di cui al presente articolo è apponibile, in sostituzione della firma autografa del funzionario responsabile del tributo, l'indicazione a stampa del suo nominativo. Detta facoltà è esercitata dal responsabile del tributo con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995.

## **Articolo 10**

### **Contenzioso tributario**

Nelle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie, il Comune è rappresentato e difeso dal funzionario responsabile del tributo, o da altro funzionario dallo stesso designato. Nel caso in cui una controversia presenti particolare complessità o rilievo, il funzionario responsabile propone alla Giunta di affidare la rappresentanza e la difesa del Comune a professionisti esterni

all'ente.

Il funzionario responsabile può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla controparte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo 546/1992.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

### **Articolo 11 Sanzioni tributarie**

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate in base al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 21 dicembre 1998.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Articolo 11/bis Termini Ravvedimento Operoso**

I termini relativi al Ravvedimento Operoso di cui all'art.13 lett. b) del D.Lgs. n.472/97 sono posticipati, in ogni caso, a quattro anni successivi a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione sempreché questa non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte dell'Ente.

### **Articolo 12 Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Il funzionario responsabile è comunque tenuto ad annullare il provvedimento, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratta di errore di persona, di doppia imposizione, di errori di calcolo nella liquidazione del tributo, di preesistenza dei requisiti per ottenerne l'annullamento, nonché di esibizioni di prova dei pagamenti effettuati.

Oltre ai casi previsti nei commi precedenti, il funzionario può revocare, in pendenza giudizio, qualsiasi provvedimento, qualora emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto di revoca, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali simili cause fiscali

- conclusesi negativamente per l'ente;
- valore della lite, costo della difesa, oneri derivanti dalla soccombenza.

### TITOLO III RISCOSSIONE

#### **Articolo 13** **Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'Agente della Riscossione, tramite i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 446/97, tramite la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910 n. 639.

La riscossione dei tributi può, altresì, essere effettuata tramite convenzioni con le Poste Italiane Spa apposti accordi stabiliranno di volta in volta i tipi di tributi oggetto di convenzione e le tipologie di riscossione demandate.

#### **Articolo 14** **Differimento dei termini per i versamenti**

Nell'ipotesi in cui disposizioni di legge proroghino il termine per l'approvazione delle tariffe relative ai tributi comunali, nel caso in cui l'ente si avvalga di tale proroga, il versamento dovrà avvenire entro il mese successivo a quello in cui l'ente provvede all'approvazione delle tariffe medesime.

Con deliberazione di Giunta Municipale i termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti, per categorie di soggetti passivi o per zone del territorio comunale interessate da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella deliberazione medesima.

#### **Articolo 15** **Rateizzazione di imposte e tasse comunali**

Per la gestione delle richieste di rateizzazione di cartelle di pagamento relative a Tasse o Tributi Comunali viene delegato per la relativa istruttoria ed eventuale concessione il Concessionario della Riscossione.

Per i debiti di natura tributaria derivanti dall'attività di accertamento, oppure correlati ad istanze di regolarizzazione presentate dal contribuente, o a sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, salva l'applicazione di leggi e di regolamenti locali che disciplinano ogni singolo tributo qualora più favorevoli al contribuente, possono essere concesse, a seguito di istanza presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti sotto indicati:

- inesistenza di debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- inesistenza di morosità inerenti lo stesso tributo per periodi precedenti a quello richiesto;
- decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e/o del mancato pagamento dello stesso tributo per il periodo successivo a quello inerente la concessa rateizzazione;
- applicazione degli interessi di rateizzazioni nella misura legale;
- rate mensili;
- numero massimo di rate concedibili pari a trentasei;
- esclusione di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate;
- importo minimo di ogni rata pari a euro 100,00;
- obbligo per il debitore di presentare o di inviare, l'originale delle ricevute di versamento effettuate entro 15 giorni dall'avvenuto adempimento;
- per importi da rateizzare pari o superiori ad euro 1.000,00 obbligo del contribuente di presentare idonea garanzia tramite la sottoscrizione di polizza fidejussoria contenente la clausola senza preventiva escussione del debitore principale, che potrà essere stipulata con istituti di credito o di assicurazione.

Il pagamento delle rate è considerato ad ogni effetto come pagamento spontaneo. Solo il caso di mancato rispetto dei pagamenti rateali, anche per una sola rata non pagata, fa configurare l'ipotesi di morosità e, di conseguenza, si rende applicabile la procedura per il recupero coattivo del tributo comprensivo di sanzioni ed interessi, o nel caso della escussione della polizza fidejussoria..

La rateizzazione dovrà seguire la seguente tabella:

<i>Scaglioni</i>	<i>Importo da Rateizzare</i>	<i>n. Rate MASSIME previste</i>	<i>Importo minimo per OGNI rata</i>
1°	<i>fino a € 2.400,00 compresi</i>	12	€ 100,00
2°	<i>da € 2.400,00 ad € 6.000,00 compresi</i>	18	€ 133,34
3°	<i>da € 6.000,00 ad € 15.000,00 compresi</i>	24	€ 250,00
4°	<i>oltre € 15.000,00</i>	36	€ 416,67

***Per quanto riguarda i debiti tributari derivanti da accertamento per omesso o parziale versamento in materia di Tares o Tari, possono essere accettate, alle condizioni e secondo le modalità sopra riportate, richieste di rateizzazione riguardati esclusivamente le sanzioni e non il tributo.***

In casi eccezionali in cui la richiesta di rateizzazione sia motivata da oggettive cause di perdita totale di reddito (stato di disoccupazione, licenziamento, fallimento etc.) o da particolari e documentate condizioni economiche i cui criteri verranno stabiliti dalla Giunta Comunale, può essere concessa una rateizzazione maggiore rispetto a quella prevista dalla suesposta tabella, fermo restando il numero massimo di rate concedibili pari a trentasei.

Il soggetto interessato alla rateizzazione deve inoltrare apposita istanza su modulo



predisposto dall'ufficio.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione del provvedimento di rateizzazione. Le rate successive dovranno essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento.

Le norme contenute in questo articolo, quando non riferite alle sole sanzioni amministrative, vanno a sostituire ed integrare le disposizioni di cui all'articolo 5 (Rateizzazione) del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi comunali.

#### **Articolo 16** **Abbandono del credito e limite minimo del rimborso**

Non si procede alla riscossione per versamenti spontanei o coattivi qualora il tributo dovuto, eventualmente comprensivo di sanzioni e di interessi, sia complessivamente inferiore a euro 12,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 e dell'art. 25 della Legge 289/2002.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi inerenti il medesimo tributo.

Non si procede alla esecuzione di rimborsi per importi complessivamente inferiori alle euro 12,00.

#### **Articolo 17** **Rimborsi**

Il rimborso di tributo versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione quinquennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente: ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

I rimborsi dovuti, d'accordo con gli interessati, possono essere compensati con debiti riguardanti lo stesso tributo: a tal proposito il responsabile del Servizio provvederà a redigere un apposito verbale.

#### **Articolo 17 bis** **Misura degli interessi**

La misura annua degli interessi applicati dall'Ente è determinata in un saggio pari all'interesse legale con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

Tale misura, ai sensi dell'art.1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006 n.296, si applica anche ai rapporti di imposta pendenti all'01/01/2007. Conseguentemente, qualora per

qualsiasi motivo, si debba procedere al ricalcolo dell'importo dovuto derivante da un qualsiasi provvedimento tributario (avviso di accertamento, ecc.) divenuto esigibile, si procederà ad aggiungere all'importo complessivo del provvedimento gli interessi al tasso legale sulla sola imposta o tassa contenuta nel provvedimento tributario, escludendo da essa le eventuali sanzioni e interessi, per il periodo che va dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo al momento del ricalcolo, come da esempio che segue.

- Provvedimento tributario emesso alla data del 27/07/2004 per complessivi € 519,13, come meglio sotto specificato:

Imposta evasa: € 335,84;

Sanzioni: € 100,75;

Interessi: € 79,34;

Spese spediz.: € 3,20.

L'Avviso è stato notificato in data 17/09/2004 e quindi è divenuto definitivo in data 16/12/2004.

Il Ricalcolo, propedeutico all'incasso del dovuto - per richiesta del contribuente - alla data del 15/02/2007, deriva:

Importo originario del Provvedimento: € 519,13;

Interessi sull'Imposta evasa (€ 335,84) per il periodo che va dal 17/12/2004 al 15/02/2007 (gg. 791), calcolato al tasso legale attuale del 2,5% annuo: € 18,21;

Importo totale dovuto: € 519,13 + € 18,21 = € 537,00 (€ 537,34 arrotondamento per difetto).

#### TITOLO IV NORME FINALI

##### **Articolo 18** **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il *1° gennaio 2014*